



Tribunale di Brindisi

n. prot. 1044

Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello

Ill.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica

LECCE

Oggetto: Misure di potenziamento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Provvedimenti ex art. 83 6° co. D.L. n. 18/2020 e succ. mod. riguardanti lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel Tribunale di Brindisi.

Innanzitutto, ci si scusa per non avere fatto pervenire, come dalle S.V. gentilmente richiesto, entro lo scorso 24 aprile, idee, proposte e valutazioni circa le misure di tipo amministrativo, logistico ed organizzativo da adottare per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel periodo ricompreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio (nuovo termine fissato dal D.L. n. 28/2020) del corrente anno.

Tale omissione, oltre che dalla alluvionale e spesso contraddittoria produzione normativa sul punto (circostanza che andava ad incidere, quantomeno relativamente alla possibilità ed ampiezza della trattazione delle udienze da remoto, sulla elaborazione dell'individuazione dei procedimenti suscettibili di trattazione e sulla stessa elaborazione delle linee guida), è stata dovuta anche dalla necessità di acquisire, attraverso una seria e completa interlocuzione, i suggerimenti dei colleghi, le indicazioni delle autorità sanitarie e del medico competente, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le richieste delle organizzazioni sindacali del personale amministrativo.

Sulla base del quadro normativo si spera finalmente consolidatosi, ed all'esito di una riunione tenuta, lo scorso 30 aprile, con i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali (come richiesto dal Capo del DOG del Ministero della Giustizia), con il rappresentante della ASL, con il Medico Competente dott. Perrone, con il R.S.S.P. ing. Fecola, con il R.L.S. sig. Ciullo, con i Presidenti di Sezione e con il Dirigente Amministrativo, si trasmette alle S.V. il seguente provvedimento, contenente le misure sanitarie e le linee guida da adottare per lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il

Tribunale e l'ufficio del Giudice di Pace di Brindisi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed a tutela della salute di tutti coloro che, per lavoro o per altri motivi, devono, anche occasionalmente, recarsi presso gli Uffici sopra menzionati.

Poiché, ai sensi dell'art. 83 6° co. ult. parte d. l. n. 18/20202 e succ. mod., le misure contenute nel presente provvedimento dovranno essere adottate d'intesa con le SS.VV., resta in attesa di eventuali osservazioni, integrazioni o proposte di modifica che vorrete formulare.

Lo stesso provvedimento, prima della sua definitiva formulazione e dell'invio al CSM (come da delibera del 26/3/2020), verrà corredato di intestazione, con richiamo alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento e redatto in veste formale di decreto.

Misure sanitarie

Lo scorso 23 aprile lo scrivente, il R.S.L., il R.S.S.P. ed il Medico competente hanno sottoscritto il "Protocollo di Sicurezza Anticontagio COVID 19" (da intendersi integrativo del DVR), nel quale sono state compiutamente illustrate, sulla base delle indicazioni fornite dalle varie competenti autorità, le misure igienico – sanitarie volte ad evitare, o quantomeno a limitare drasticamente, i rischi di contagio.

Confidando nella regolare fornitura di DPI e di termoscanner da utilizzare agli accessi (per il pubblico e per i dipendenti e magistrati), in aggiunta ai provvedimenti emessi, sul punto, dalle S.V., oltre all'obbligo di utilizzare guanti e mascherine, di procedere al lavaggio delle mani con sapone o gel disinfettante almeno ogni due ore ecc., verrà tra l'altro disposto che: l'accesso alle cancellerie avvenga dietro prenotazione, da effettuarsi a mezzo posta elettronica o per telefono, ad un indirizzo o ad un numero telefonico, unici per servizio, settore o sezione, che saranno pubblicati sul sito del Tribunale; il personale incaricato di ricevere ed esitare le prenotazioni procederà a registrare le stesse, annotando su apposito registro, oltre al nome del richiedente, l'orario di accesso concordato e l'attività da compiere; il registro delle prenotazioni, insieme all'elenco dei processi celebrati, saranno custoditi al fine di consentire l'eventuale ricostruzione dei contagi, nel caso se ne ravvisasse la necessità; le modalità di prestazione lavorativa del personale amministrativo consentano ad ogni dipendente di usufruire di una stanza singola; sia installato, nel front – office sistemato all'ingresso, un pannello in plexiglas; altri pannelli siano sistemati nelle cancellerie ove si prevede maggiore un accesso degli avvocati e dell'utenza esterna ed in quelle dove lavorino più di una unità di personale amministrativo; si proceda alla pulizia delle aule di udienza al termine di ogni giornata lavorativa e, periodicamente, ad una sanificazione dei locali dell'edificio; sia inibita l'accensione dei climatizzatori prima che si

sia proceduto alla manutenzione ed alla pulizia dei filtri degli stessi; sino al 15 giugno, al fine di monitorare la rete relazionale dei lavoratori in caso di ipotetico contagio, ogni dipendente, al termine di ogni giornata lavorativa, compili una scheda in cui indichi, oltre alle proprie generalità, il nome dei colleghi o dei magistrati con i quali abbia avuto un contatto per più di dieci minuti a meno di un 1,5 metri di distanza.

Altre misure di cautela sanitaria sono state espressamente previste per lo svolgimento delle udienze e per l'accesso del pubblico a determinati settori o servizi.

Nel corso della riunione di giovedì 30 aprile, il funzionario della ASL ha fatto presente come allo stato non si sia assolutamente in grado di prevedere l'evoluzione della emergenza epidemiologica in atto, rimarcando tuttavia come la comunità scientifica tema una ripresa del numero dei contagi una volta venuti meno gli effetti del lockdown in vigore, su tutto il territorio nazionale, dallo scorso 11 marzo.

Attività giudiziaria.

Le misure organizzative in seguito illustrate (il ritardo è imputabile alla oscillazione del quadro legislativo e regolamentare), richiedono alcune preliminari considerazioni.

Pur nella consapevolezza della distinzione concettuale tra linee guida generali (aventi ad oggetto l'"an" dell'attività giurisdizionale, vale a dire la tipologia di affari da trattare) e protocolli di udienza (di contenuto in certo qual modo integrativo delle linee guida e riguardanti principalmente il "quomodo" e perciò le modalità di trattazione dei procedimenti suscettibili di celebrazione nella cosiddetta fase 2), si è ritenuto opportuno indicare, in modo particolareggiato, nel presente provvedimento, per il settore civile, sia la tipologia dei procedimenti che le modalità di trattazione degli stessi, non essendo stato ancora sottoscritto, con il locale COA, un protocollo d'intesa per la gestione delle udienze civili. Tanto al fine fornire un quadro completo dell'espletamento dell'attività giudiziaria nel Tribunale di Brindisi nel periodo in esame.

Le linee guida ed i protocolli di udienza (in via di sottoscrizione nel settore civile; già sottoscritto in quello penale) sono stati predisposti in modo da lasciare una ampia discrezionalità al singolo giudice, sia, entro certi limiti, in ordine ai criteri di priorità degli affari da trattare, sia con riguardo alle modalità di celebrazione delle udienze, sul presupposto che l'art. 83 7° co. D.L. n. 18/2020 e succ. mod. non ponga il capo dell'ufficio di fronte all'alternativa se rinviare tutti i procedimenti civili e penali a data successiva al 31 luglio (salvo quelli non sospesi nel primo periodo) o trattarli tutti, ma consenta di individuare, in via generale, quelli urgenti e quelli che comunque possono essere trattati e definiti senza alcun rischio sanitario per gli operatori e per l'utenza esterna.

Si è cercato, inoltre, di tenere in debito conto, soprattutto sotto il profilo procedurale, le diversità dei moduli processuali, le differenti possibilità di ricorso allo strumento informatico, la necessità della presenza personale delle parti alle udienze, la urgenza o meno degli affari da trattare (“procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, ex art. 83 3° co. D.L. n. 18/2020).

Il tutto, sempre seguendo il primario interesse collettivo della tutela della salute, temperato con quello di non paralizzare del tutto l'attività giudiziaria dell'Ufficio e di rispondere quantomeno alle più urgenti domande di giustizia dei cittadini.

A tale fine, si è ritenuto opportuno (ed in questo senso si è provveduto) stabilire che il ritorno allo svolgimento di una attività giudiziaria non soltanto limitata alla trattazione dei procedimenti espressamente non sospesi ex art. 83 D.L. cit., sia, soprattutto con riguardo al settore penale, graduale, e pertanto sostanzialmente distinto, come suggerito dal Ministero, in due o periodi (12 maggio – 14 giugno; 15 giugno – 31 luglio).

In parte tale gradualità è nell'ordine delle cose, atteso che, principalmente nel settore civile, la necessità di comunicare alle parti le modalità di trattazione delle udienze (se da remoto o con trattazione scritta), comporterà la necessità di rinviare le udienze già fissate nel periodo immediatamente successivo al 12 maggio.

La incertezza, manifestata dalla stessa comunità scientifica, circa l'evolversi della emergenza epidemiologica, rende provvisori e modificabili in ogni momento, a seconda dell'andamento della curva dei contagi, i provvedimenti adottati, concepiti nella auspicabile, ma tutt'altro che certa, previsione di un affievolirsi dell'epidemia con l'approssimarsi della stagione estiva.

Settore civile

La notoria diversità della tipologia, per natura, riti processuali ecc., dei procedimenti ricadenti nel settore civile (contenzioso ordinario, famiglia, fallimentare, procedure esecutive, lavoro, volontaria giurisdizione ecc.), rendono necessari un differente approccio ed una distinta disciplina dei medesimi.

Come detto, è stato predisposto ed inviato al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del COA di Brindisi un “protocollo per la gestione delle udienze civili”, la cui definitiva sottoscrizione è attesa nei prossimi giorni.

Altre tipologie di procedimenti (atp, cause in materia di alimenti ecc.), non specificamente disciplinati nel presente provvedimento, saranno trattati secondo i principi sopra enunciati (possibilità di trattazione, con modalità scritta o da remoto, dei procedimenti nei quali non

è prevista la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti o degli ausiliari del giudice; rinvio, salvo ragioni di particolare urgenza, nei restanti casi).

Contenzioso civile ordinario

Nei limiti del possibile e secondo le indicazioni in seguito fornite, dovranno essere trattati i procedimenti per i quali non è prevista la presenza personale delle parti o di testimoni (viceversa sarà possibile celebrare le udienze, con trattazione scritta o da remoto, in cui sia stata programmato il giuramento del CTU).

Le parti avranno la facoltà di adottare, in via concorrente, gli strumenti indicati alle lett. e), f), g) ed h) della richiamata disposizione, con i distinguo e le precisazioni che seguono:

- 1) pianificazione delle udienze civili mediante trattazione dei procedimenti urgenti e dei procedimenti più risalenti secondo una delle due modalità prescritte dall'art. 83 citato, fino ad un numero massimo di procedimenti, come di seguito meglio specificati, a seconda che venga prescelta la forma di trattazione dell'udienza da remoto o la forma di trattazione scritta. Contestualmente verranno rinviati a data successiva al 10 settembre 2020 i procedimenti di recente iscrizione (tendenzialmente risalenti a tre/quattro mesi addietro) o comunque quelli che non presentino, per tipologia ed oggetto, carattere di urgenza, oltre a quelli che risultino incompatibili con una trattazione sia pur da remoto, e con una trattazione sia pure a porte chiuse come da lett. e) dell'art. 83. Tanto allo scopo di evitare assembramenti nei corridoi e nelle aree comuni, in ragione dell'elevato numero di procedimenti in sezione settimanalmente fissati;
- 2) rinvio a data successiva al 31.7.2020 di tutti i procedimenti, se in fase istruttoria (e dunque laddove siano fissate udienze per assunzione di comparizione parti, interrogatorio formale ed escussione testi) ovvero per attività allo stato incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, considerate altresì le condizioni logistiche della sezione e sempre qualora non siano evidenziate particolari ragioni di urgenza a valutarsi da parte del giudice istruttore o relatore;
- 3) trattazione di tutti i procedimenti già in precedenza non sospesi con le modalità sopra individuate, e di seguito meglio specificate;
- 4) trattazione dei procedimenti rinviati per bonario componimento in modalità cartolare ex art 83 c. 7 lett. f), con invito alle parti di depositare il verbale di conciliazione – anche in forma di formulazione di proposta e successiva accettazione, sia pure con sottoscrizione dei soli procuratori muniti di mandato ex

art. 185 c.p.c., con la precisazione che tale atto avrà valenza di riconoscimento di debito al fine di un eventuale ricorso monitorio – per la definizione della controversia con sentenza di cessata materia del contendere;

- 5) a partire dalla data del 3 giugno, dovranno essere trattati tutti i procedimenti cautelari, monocratici e collegiali, per i quali non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti e dagli ausiliari del giudice.

La prevista possibilità di disporre i suddetti rinvii a data successiva al 31.7.2020 potrà essere derogata in base alla prudente valutazione dei giudici, ove la trattazione del singolo procedimento, in base all'incombente processuale, renda possibile una trattazione ricorrendo alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e f).

Si precisa che le istanze inerenti ai procedimenti previsti dall'art. 283 c.p.c. e fattispecie analoghe saranno esaminate solo ove la parte ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalando l'urgenza, mentre non sarà a tal fine sufficiente l'istanza formulata con l'atto introduttivo; in tale ultima ipotesi l'istanza sarà esaminata alla prima udienza di merito.

Modalità di trattazione.

Per le udienze da trattare in tale periodo si applicherà – in via preferenziale - l'art. 83 comma VII d.l. 17.03.2020 n. 18 lett. f), che consente, per il periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31 luglio 2020, lo *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

Il Giudice, nel provvedimento di fissazione o di rinvio o con apposito decreto integrativo nel caso di udienza già fissata (decreto che verrà comunicato in ogni caso alle parti del singolo procedimento), disporrà che l'udienza si svolga con scambio e deposito telematico di note scritte, senza comparizione dei difensori.

Il Giudice assegnerà alle parti termine sino alle h. 12:00 del quinto giorno antecedente quello dell'udienza per il deposito telematico di un sintetico “preverbale” (della lunghezza massima indicativa di due pagine) contenente le istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.

Le parti sono autorizzate, in via alternativa, al deposito di una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni.

Il preverbale dovrà contenere soltanto le istanze che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica e non dovrà *tradursi* in una memoria difensiva.

Si formulano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- a) prima udienza per la concessione dei termini ex art. 183 co. IV cpc: previa fissazione o rinvio dell'udienza, con avviso che si svolgerà nelle forme della trattazione scritta; il Giudice provvederà nelle forme del suddetto articolo e valuterà se assegnare i termini di cui allo stesso articolo o se provvedere in ordine alle richieste formulate;
- b) udienze di trattazione all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.: i difensori delle parti si riporteranno alle proprie memorie e potranno replicare alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c., evitando di reiterare quanto già esposto nelle memorie depositate;
- c) udienze di precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni e chiederanno in tale foglio la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche decorreranno dalla data dell'udienza;
- d) udienze di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate;
- e) udienze fissate per consentire trattative tra le parti: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, dando atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio secondo la fase nella quale si trova la causa;
- f) udienze già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio secondo la fase nella quale si trova la causa; in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine fissato delle h. 12:00 del quinto giorno antecedente la data dell'udienza (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), l'udienza dovrà considerarsi svolta senza che nessuno sia comparso ed il giudice provvederà a rinviare a nuova udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c.
- g) udienze fissate nei procedimenti cautelari, ai fini della sospensiva o altro: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni.

All'esito del deposito del preverbale, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti, etc.), il giudice potrà eventualmente assegnare nuovi termini per il deposito di ulteriori note.

Verrà redatto, nel giorno fissato, processo verbale telematico dell'udienza ai sensi dell'art. 130 c.p.c., all'esito del quale il giudice adotterà il provvedimento.

Più precisamente, il Giudice redigerà all'esito, e nel giorno fissato per detta udienza, dopo lo scadere del termine assegnato, un verbale in cui verrà preso atto della situazione venutasi a delineare, ed in particolare dell'avvenuta regolare notifica del ricorso introduttivo, dell'eventuale costituzione della parte resistente, dell'eventuale intervento volontario di altre parti e quindi del provvedimento di seguito ed in conseguenza adottato.

Tale verbale sarà disponibile nel fascicolo telematico e non sarà oggetto di comunicazione di cancelleria, per cui sarà onere della parte verificare telematicamente l'esito dell'udienza. Eventuali termini assegnati decorreranno dalla data dell'udienza.

In caso di mancato deposito di note scritte entro il termine delle h. 12:00 del quinto giorno antecedente la data dell'udienza (o comunque in caso di dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare), dovrà ritenersi che nessuna parte abbia partecipato, con comunicazione di fissazione di nuova udienza.

Si precisa che, in caso di procedimento cautelare, verrà fissata la prima udienza con la modalità dell'udienza (*cartolare* o *figurata*), prevista dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Onde garantire il contraddittorio – tenendo conto della tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte del nucleo di cancelleria presente – sarà affidata alla prudente valutazione del giudice designato la decisione di disporre un breve rinvio per valutare l'eventuale costituzione del resistente, fissando una nuova udienza *cartolare*, sempre ai sensi dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Saranno oggetto di trattazione, al netto dei rinvii secondo i criteri sopra precisati e dei procedimenti delegati ai GOT, un numero di procedimenti per udienza non superiore a 15 per ciascun giudice e per ogni udienza del settore del contenzioso civile nell'ipotesi di trattazione scritta e non superiore a 5 nell'ipotesi di udienza da remoto;

I rinvii ed i provvedimenti per la trattazione, cartolare o da remoto, saranno disposti secondo modelli uniformi sezionali, così come tendenzialmente uniformi saranno i modelli dei verbali di udienza, differenti per settore.

Nei casi, comunque residuali, che saranno individuati dallo stesso giudice relatore o dal Presidente del Collegio, in cui ciò dovesse essere necessario, si procederà alla trattazione, come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. f) (*“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto.....Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di*

collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale").

Nel caso di procedimento cautelare da trattarsi in via di urgenza, ovvero concernente diritti fondamentali, verrà fissata la prima udienza con la modalità dell'udienza (*cartolare o figurata*), prevista dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Onde garantire il contraddittorio – tenendo conto della tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte del nucleo di cancelleria presente – rimane affidata alla prudente valutazione del giudice designato l'opportunità di disporre un breve rinvio per valutare l'eventuale costituzione del resistente, fissando una nuova udienza sempre ai sensi dall'art. 83, 7 c., lett. h).

A partire dal 15 giugno 2020, nelle ipotesi in cui si renda assolutamente necessaria la comparizione personale delle parti o l'ascolto di un teste, il giudice potrà valutare se disporre lo svolgimento dell'udienza in un'aula di tribunale (che sarà appositamente individuata allo scopo di consentire la maggior tutela di tutte le persone presenti, conformemente alle norme in tema di distanziamento sociale), alla presenza delle parti e dei difensori, e con tutti gli accorgimenti di sicurezza all'uopo necessari (mascherine, guanti e schermi in plexiglas di protezione).

In tale ipotesi il numero di procedimenti, da trattare ad orari distanziati di almeno un'ora, non potrà essere superiore a tre.

Il Presidente ed il magistrato delegato alla collaborazione nel coordinamento dei GOT, dott.ssa Palazzo, avranno cura di trasmettere ai GOT, all'esito della adozione da parte del Capo dell'Ufficio del provvedimento di sua competenza, specifiche linee guida conformi alla prassi sezionale onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale, allo stato del tutto sospesa, valorizzando le due modalità previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e g).

Famiglia

Va subito premesso che, in questo settore, il numero massimo di procedimenti da trattare per udienza è fissato nel numero di 25 nel caso di trattazione scritta e di 5 nell'ipotesi di udienza "da remoto".

Separazioni consensuali

Dal 27/4/2020 è stato consentito il deposito in via telematica dei ricorsi per separazione consensuale.

Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza (che sarà pertanto virtuale) di cui all'art. 707 c.p.c. e di conferma della volontà sia di non riconciliarsi che delle condizioni di separazione.

Al fine di evitare eccesso di depositi telematici per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna gli avvocati dovranno inviare dalla loro PEC sia all'indirizzo " contenziosocivile.tribunale.brindisi@giustiziacert.it " sia al SICID; la dichiarazione sottoscritta dalle parti sopra richiamata dovrà pervenire almeno cinque giorni prima dell'udienza virtuale che sarà nuovamente fissata. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportato soltanto il numero di RG del procedimento; nel caso di modifica delle condizioni dovrà allegarsi il file word con le nuove condizioni complete.

In caso di revoca del consenso rispetto alle condizioni depositate, l'avvocato di una parte o ~~gli avvocati di entrambe~~ dovrà o dovranno, entro cinque giorni dall'udienza virtuale inviare, esclusivamente all'indirizzo PEC sopra riportato, la loro dichiarazione di rinuncia.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti di cui alle precedenti lettere con qualsiasi mezzo, se pure con la garanzia della provenienza;

La fissazione dell'udienza virtuale verrà comunicata agli avvocati a mezzo PCT e le parti non dovranno parteciparvi né da remoto, né in via cartolare.

La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui ai punti che precedono ed alla cancelleria per trasmettere il fascicolo al giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento;

Rimane salva la possibilità di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art.158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.

In tal caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto o, in caso di assoluta urgenza e quando vi sia necessità di sentire i figli minori, mediante una udienza tradizionale, da fissare, con le cautele innanzi descritte, dopo la data del 14 giugno 2020.

ART. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto l. 898/70 e procedimenti congiunti ex art.337 ter c.c.

Dal 27/4/2020 è stato consentito il deposito in via telematica dei ricorsi congiunti qui indicati.

Per tutti i procedimenti "congiunti", sopra richiamati, verrà fissata un'udienza virtuale, a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al giudice per dare atto delle attività svolte; da tale data dalla decorreranno i termini per il deposito del provvedimento giurisdizionale.

Udienze presidenziali di separazione e divorzio contenzioso.

La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite separatamente e che sia tentata la conciliazione, giustifica un rinvio di tali procedimenti a data successiva al 31/7/2020.

Qualora il presidente od il giudice da lui delegato valutino, d'ufficio o su istanza di parte, una situazione di assoluta urgenza, si potrà procedere, dopo la data del 16 giugno, alla trattazione del procedimento nelle forme ordinarie, in un'aula del tribunale appositamente allestita con dispositivi di sicurezza (schermi in plexiglas, mascherine e guanti per tutti i presenti).

Ciò, in particolare, quando vi sia l'esigenza di valutare in modo più incisivo, per le coppie con figli minori di età, il profilo delle capacità genitoriali; ancora di più, in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da una delle parti o emergenti dagli atti;

La trattazione tramite collegamento da remoto non appare, in tale tipo di procedimenti, utilmente esperibile - anche se non può essere a priori esclusa - per la difficoltà di effettuare un utile e diretto tentativo di conciliazione e per le particolari modalità, in tali procedimenti, di ascolto delle parti (prima separatamente e poi in contraddittorio)

Si demanda comunque alla discrezionalità del giudice la valutazione della possibilità di svolgimento di tale tipologia di processo nella modalità da remoto.

Per quanto concerne, in particolare, poi, l'ascolto del minore che, in base alle vigenti convenzioni internazionali, entro certi limiti, ha diritto a partecipare al procedimento che lo riguarda, si ritiene che detto ascolto non possa prescindere dal contatto personale con il giudice.

Ne consegue che, in via generale, deve essere escluso che l'ascolto in questione possa svolgersi secondo una delle forme di cui alla lettera f) o h) dell'art. 83 comma 7 D.L. cit.; eccezionalmente, e solo per i casi di estrema urgenza, potrà essere adottata tale modalità, individuandosi, caso per caso, l'ambiente più adatto ad effettuare il collegamento per una maggiore serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l'ausilio dei servizi sociali di zona.

Altrimenti il giudice procederà all'ascolto personale del minore, con tutte le precauzioni sanitarie sopra richiamate, in udienze comunque successive al 15 giugno 2020.

Non sarà possibile disporre più di due ascolti, ad orari prefissati e distanziati di almeno 90 minuti, per udienza.

Qualora il giudice ritenga comunque di volere trattare i giudizi in questione mediante la modalità da remoto, si ritiene che l'esigenza, in questa materia, di una maggiore tutela della privacy, induca ad escludere che, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da

remoto, possa essere ricompresa l'abitazione personale delle parti, soprattutto quando vi sia ancora coabitazione tra i coniugi o conviventi, o con altri familiari, o con i figli; la parte dovrà pertanto recarsi presso lo studio del proprio difensore, da cui avverrà il collegamento con il giudice, con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessario al contenimento del contagio.

In quest'ipotesi, il presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli e poi, a un terzo orario, l'udienza con la presenza di tutte le parti e, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso con trattazione scritta.

~~E' comunque fatta salva, a discrezione del giudice, la facoltà di fissare l'udienza con scambio delle note scritte secondo le modalità innanzi precisate.~~

Udienze in fase istruttoria

Il giudice determinerà le modalità di trattazione dell'udienza, preferibilmente nella forma a trattazione scritta.

In particolare per l'udienza di giuramento del CTU, a fronte della previsione dell'espletamento di una consulenza, il consulente presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT.

Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito formulato nell'ordinanza di ammissione della CTU entro dieci giorni liberi prima dell'udienza, con deposito della verbalizzazione a mezzo PCT alla controparte e deposito nel fascicolo; nei cinque giorni successivi ciascuna parte, sempre con deposito nel fascicolo e invio a mezzo PEC alla controparte, potrà replicare alle istanze avversarie relative al quesito.

Ricorsi ex art. 710 c.p.c., ex art. 9 l. n. 898/70 e 337 bis e quinquies c.c. contenziosi.

E' fatta salva la facoltà per il giudice di valutare se svolgere, dopo la data del 16 giugno 2020, l'udienza in forma ordinaria, con tutte le cautele all'uopo prescritte e innanzi specificate, qualora ritenga necessaria la comparizione personale delle parti, specie in presenza di figli minori, o nella forma dell'udienza da remoto o ancora con trattazione scritta.

Il tutto, secondo le modalità innanzi descritte nel presente provvedimento.

Volontaria giurisdizione

Anche per i ricorsi in materia di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, interdizioni, etc.), in considerazione, da un lato, della peculiarità degli interessi trattati, e soprattutto dei soggetti coinvolti, spesso anziani (categoria attualmente molto a rischio di contagio) o minori, e d'altro lato, della necessità, che si manifesta molto frequentemente, di sentire le parti, appare preferibile, qualora i procedimenti non possano essere differiti a data successiva al 31/7/2020, la trattazione nelle forme ordinarie, preferibilmente successivamente alla data del prossimo 15 giugno, con tutte le cautele innanzi descritte, e con un numero non superiore a tre procedimenti (con fissazione dell'orario di inizio, a distanza di almeno un'ora l'uno dall'altro) per ogni udienza.

Qualora sia possibile, si procederà alla trattazione degli affari con modalità da remoto, dando facoltà alle parti di individuare il luogo più idoneo per effettuare il relativo collegamento.

Residuale, attesa la natura dei procedimenti, ma sempre da non escludere a priori e da rimettere alla discrezionalità del singolo giudice, appare, nel caso di specie, il ricorso alla trattazione in forma scritta.

Ricalendarizzazione delle udienze già fissate nel periodo di sospensione.

Per le udienze già rinviate a seguito dei D.L. 11 e 18 del 2020, il giudice o il presidente provvederanno al rinvio; il relativo provvedimento sarà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.

Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art.183 c.p.c., sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati presso la Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC, e il relativo provvedimento verrà trasmesso con le stesse modalità agli avvocati, così come l'accordo verrà trasmesso dagli avvocati agli ufficiali dello Stato Civile via PEC e, ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti avverrà tramite l'identificazione da parte dei legali da remoto.

Se la Procura non dovesse autorizzare l'accordo e rinviare al presidente, questi fisserà udienza con collegamento da remoto secondo le modalità sopra descritte.

Fallimenti

Il settore fallimentare si caratterizza ontologicamente per la trattazione di affari urgenti, stante i plurimi pregiudizi – di natura personale e patrimoniale - cui le parti e i

creditori sono esposti in difetto di tempestiva trattazione; dette procedure presentano, peraltro, un'evidente contenuto prettamente gestorio che richiede un'immediata trattazione.

Si ritiene, pertanto, che l'attività gestoria dei procedimenti fallimentari sia da considerarsi comunque urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a), D.L. 18\2020 e non soggetta a sospensione dei termini di cui al comma 2 fino alla data del 12.05.2020, e analogamente nel periodo sino al 31/7/2020, salva la valutazione, da parte del singolo giudice, circa la compatibilità della trattazione di singole sub-fasi secondo le opzioni previste dal richiamato decreto legge e alla luce delle disposizioni sanitarie finalizzate al contenimento del contagio da Covid19.

A titolo esemplificativo si indicano: visti e autorizzazioni, liquidazione di compensi e relativa impugnazione, procedimento di approvazione del rendiconto e relative contestazioni, procedimenti di ripartizione dell'attivo e relative contestazioni, chiusura del fallimento.

Depositi telematici

I rappresentanti dei rispettivi COA e CDEC saranno invitati a segnalare l'urgenza per gli atti che tali possano essere qualificati, astenendosi dall'utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente.

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari

I colloqui in Tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati, allo stato e nella forma della convocazione in Tribunale sono sospesi sino alla data del 31/7/2020.

Eventuali colloqui, giustificati da motivati e specificamente dettagliate ragioni d'urgenza, saranno tenuti previo accordo, da fissare per posta elettronica o con altro mezzo telematico, con i magistrati.

A discrezione del singolo giudice delegato, il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.

La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft", tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d..

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando MTEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

Procedimento prefallimentare

L'art. 10 del d.l. 23\20 prevede: "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno (ora 31 luglio) 2020 sono improcedibili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Conseguentemente, i ricorsi depositati successivamente al 9.3.2020 e sino al 31 luglio 2020 saranno dichiarati improcedibili, senza convocazione delle parti, con la decisione di dette istanze nella prima udienza collegiale successiva al 12/5/2020.

Invece i ricorsi depositati in epoca antecedente al 9.3.2020 sono procedibili ma, non essendo di regola la procedura fallimentare urgente, potendo rispondere a molteplici interessi della parte, l'eccezione di cui al terzo comma dell'art.83, terzo comma, decreto 18/2020, si concreta solo quando la ritardata trattazione della controversia è in grado di produrre grave pregiudizio alle parti e l'urgenza viene attestata, con decreto in calce al ricorso, dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato o dal giudice delegato in caso di procedura già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

L'urgenza, in tali casi, dovrà in tali casi essere evidente (ad esempio, perchè il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando o perchè una rilevante ipoteca si sta consolidando ecc.)

In caso contrario, altrimenti, anche le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 31/7/2020, con una certa elasticità nel differimento.

I giudici, se non interessati dalla richiesta di dichiarazione di urgenza, comunicheranno in via telematica tramite cancelleria i rinvii, tenendo conto del fatto che la cancelleria, ridotta a presidio, ha più difficoltà a processare i rinvii tempestivamente.

Qualora fosse ravvisata la urgenza di trattazione delle udienze prefallimentari, va subito evidenziato che l'attuale art. 15 l.f., se impone di convocare il debitore in camera di consiglio, non stabilisce in alcun modo con quali modalità il debitore stesso debba essere sentito dal Tribunale.

Se, prima della emergenza sanitaria in atto, era pacifica la facoltà del debitore di essere ascoltato oralmente in udienza dal Giudice, si rileva come tale esito non risulti normativamente prescritto.

Deve anzi osservarsi, al netto delle modalità formalizzate di introduzione del contraddittorio, come le udienze prefallimentari, più che mere "udienze civili", sono e restano udienze in camera di consiglio (art. 15, co. 1, l.f.), da cui traggono le caratteristiche deformalizzate proprie della relativa disciplina (v. art. 740 bis c.p.c.).

Nulla osta, pertanto, che il diritto al contraddittorio del debitore si attui mediante il deposito di note o scritti difensivi da parte di quest'ultimo.

Ne consegue che:

A) Qualora il debitore si sia costituito tramite un difensore, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;

B) Ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore, possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere:

a. via PEC entro il giorno e l'ora dell'udienza all'indirizzo del giudice relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità, di uso della Pec;

b. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del Giudice Relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità;

c. mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa, anche atecnico, da depositare presso difesa la Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al fascicolo del procedimento dalla cancelleria.

Quindi l'udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria, per le motivazioni esposte, la comparizione personale coeva del fallendo.

Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, riunito da remoto via teams, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.

Gestione dei fallimenti. I riparti.

Si ritiene, in ossequio a quanto evidenziato in sede legislativa ed in considerazione della grave situazione economica del Paese, l'attività di ripartizione dei falli, come ontologicamente urgente, ai sensi dell'art. 83 comma 3 DL 18 /2020.

Conseguentemente sono state studiate modalità specifiche per la dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale o finale che sia.

Il giudice delegato al deposito del piano dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica, previa richiesta e che, essendo stata rilevata l'urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'approvazione si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti.

Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni devono essere presentati con invio e deposito telematica, sia al curatore alla pec del fallimento, che alla mail del curatore dal medesimo comunicata (stante la problematica di riduzione del personale).

Il Curatore darà prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del giudice delegato, (nome.cognome @giustizia.it), delle comunicazioni effettuate ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., indicando se vi siano stati reclami od osservazioni pervenuti alla PEC del fallimento o alla pec del curatore.

Il deposito delle citate prove deve avvenire quando il curatore ha acquisito la certezza che il termine per il reclamo sia decorso per tutti i creditori e deve essere accompagnato dalla

richiesta di esecutività e di emissione del mandato telematico in unico corpo con il piano approvato.

Per inciso, i curatori devono ripresentare i riparti depositati dal 23 febbraio 2020 e non ancora dichiarati esecutivi, procedendo come da istruzioni.

Rendiconti

Analoga sussistenza della urgenza ex art. 83 comma tre d.l. n. 18 /2020 e succ. mod. va stata assunta in ordine alla necessità di trattare le udienze di rendiconto, in quanto inscindibilmente prodromiche al riparto finale di ogni fallimento ed alla chiusura dello stesso.

Per la tenuta delle udienze di rendiconto, nelle quali il fallito, essendo indubitabilmente parte, deve vedere tutelato il proprio diritto al contraddittorio ed a esplicitare le sue difese in analogia con quanto disposto nel prosieguo per le prefallimentari per il debitore “fallendo “, si è adottata la c.d. forma scritta, per poter celebrare anche durante la sospensione le relative udienze.

Il giudice, al momento del deposito del conto in via telematica, ordina il deposito in cancelleria del rendiconto e fissa la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione.

Si dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto relativo con le sue modalità di svolgimento a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, nonché al fallito o all'ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l'ultimo domicilio noto, avvertendo esplicitamente tutti che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio, che gli stessi verranno messi a disposizione telematica su richiesta e che, essendo stata valutata l'urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta.

Eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatore tramite la pec del fallimento (e, sino al 10 giugno, non alla cancelleria, stante il minor numero di personale amministrativo in servizio), con invio e deposito entro 15 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui agli artt. 116, comma 3 e 93, comma 2, L.F, non applicandosi la sospensione sino al 12.05.2020.

Il Curatore, ai sensi dell'art. 116 co. 2 LF, procederà ad inoltrare la predetta comunicazione a tutti i creditori ed al fallito, almeno quindici giorni prima della data fissata nel decreto.

Per ciò che attiene il diritto di difesa del fallito o dell'amministratore della fallita, si ritiene che:

a. Qualora si sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;

b. Ove il debitore non abbia un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte, anche del tutto atecniche, da trasmettere:

1. via PEC entro il giorno e l'ora indicata nel decreto per l'assunzione della riserva per la decisione di approvazione all' indirizzo pec del fallimento o ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

2. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del curatore, che lo stesso comunicherà con il rendiconto ed il decreto ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

3. mediante deposito, sempre entro la data indicata nel decreto, di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quali che siano le modalità di trasmissione, saranno acquisiti al procedimento dalla cancelleria, la quale li riverserà nel fascicolo della procedura.

Il Curatore avviserà i creditori che, dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto, il giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o, in caso di osservazioni/contestazioni, assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

Avviserà il fallito del fatto che l'udienza si terrà in forma scritta e della facoltà dilatata di difesa e di deposito riservatagli di cui sopra.

Il Curatore dovrà dare prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del g.d. (nome.cognome@giustizia.it) , in tempo utile rispetto all'udienza, nei termini che seguono, delle comunicazioni effettuate sia ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., sia al fallito o legale rappresentante, dando poi notizia di eventuali osservazioni o contestazioni pervenute, operando ove possibile al fine di raccogliere dal fallito o amministratore della fallita la dichiarazione via Pec, o via mail semplice, accompagnata dalla scannerizzazione del documento di identità, o via lettera autografa con scannerizzazione o fotocopia del documento, di acquiescenza al rendiconto comunicatogli o la rinuncia a qualunque contestazione .

Si precisa, infine, che tutti i rendiconti, anche quelli che, avendo subito rinvii precedenti, sono stati oggetto di altre comunicazioni ai creditori, devono essere nuovamente comunicati, non operando più la sospensione, e sussistendo nuove modalità di svolgimento della udienza, valide quantomeno sino al 31.7.2020 o sino a nuova comunicazione.

Verifiche dei crediti

Si precisa che la necessità di assicurare il c.d. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori rende molto complesso svolgere l'udienza senza creare assembramenti e nello stesso tempo utilizzando i software da remoto con video-udienza e stanza virtuale.

Lo svolgimento di numerosi esperimenti ha dimostrato che già nelle udienze civili ordinarie caratterizzate da due sole parti, l'udienza in stanza virtuale produce una dilatazione dei tempi rilevantissima, che postula dei numeri di udienze non conformi a quelli della materia concorsuale.

Inoltre obbliga ad una puntualità assoluta ed una conoscenza approfondita dei programmi tutte le parti, perché un minimo ritardo di ingresso, di riconoscimento, identificazione, ecc. delle stesse determina a cascata una progressione esponenziale del ritardo nelle udienze successive, a meno che il distanziamento temporale sia tale che si riescono a trattare non più di tre udienze al giorno.

Conseguentemente le verifiche crediti verranno tenute solo se urgenti oggettivamente (di regola quindi solo se già iniziate, o se vi sono fattispecie particolari).

Si è ritenuto, peraltro, che l'urgenza non possa ancorarsi ai tempi di partecipazione ai riparti, poiché là dove l'attività liquidatoria non si è già concretizzata in un realizzo prima del 9.3.2020, ben difficilmente acquisterà una velocizzazione all'uscita dalla fase Covid. 19, stante il blocco per lo più delle attività esecutive ed il totale disequilibrio del mercato attuale.

Le verifiche non urgenti saranno pertanto rinviate al periodo postferiale, cercando di rispettare l'ordine temporale.

Se il curatore ravvisa ragioni di urgenza oggettive, è pregato di farlo presente al giudice che ne terrà conto in fase di rinvio.

Le udienze urgenti, quindi si terranno in stanza virtuale tramite teams, e stante la capacità numericamente limitata, ove siano previste domande superiori a 50/80 si procederà a moltiplicare in successione le udienze in giorni diversi.

Ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l'orario di partecipazione.

Si pensa di suddividere le udienze per tipologie e di comunicare ove possibile orari diversi per materie diverse in modo da evitare presenze ed attese nella stanza virtuale per ore.

Il curatore si accorderà con il giudice per il luogo in cui svolgere l'udienza.

Ove si ritenga per motivi di funzionalità, che curatore e giudice possano essere nella stessa stanza in tribunale, l'udienza si terrà comunque in via telematica da remoto per tutti gli altri soggetti e con i mezzi di protezione di legge, mascherine, guanti e distanza sociale assicurati per giudice e curatore.

Circa la individuazione delle domande tardive e di quelle tempestive, per le verifiche che non sono ancora iniziate, il rinvio della data di verifica fa sì che si riaprano i termini e che il termine a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di verifica crediti (sul punto, si richiama: Cass. n. 4792 del 2012).

Conseguentemente, andrà nuovamente depositato lo stato passivo 15 giorni prima della nuova data (anche se lo è già stato in precedenza prima del rinvio) al fine di comunicare la nuova situazione che si è prodotta, accorpando le domande sopravvenute alle precedenti).

Domande tardive.

In analogia con quanto disposto per le verifiche crediti e per l'individuazione delle domande tempestive, anche per le udienze tardive che non si siano ancora celebrate a causa di rinvii, si precisa che, salva dimostrazione della urgenza, le stesse verranno rinviate dopo il periodo feriale.

In tale occasione saranno esaminate soltanto le domande presentate, a ritroso, trenta giorni prima della nuova data di rinvio fissata per le udienze già stabilite.

Aste ed attività di liquidazione

Sarà possibile autorizzare le vendite, ma la loro esecuzione è al momento sospesa, perché:

- 1) l'attività di valutazione peritale, allo stato, richiedendo l'accesso ai pubblici uffici, catasti, comuni ecc. (ove non possano essere svolte solo in via telematica) sono sospese di fatto sino al 18.5.2020, con possibilità di redazione medio tempore della parte dell'elaborato che ha il materiale tecnico di supporto disponibile;
- 2) le visite all'immobile, se lo stesso è di tipo abitativo, sono sospese sino al 31.7.2020 se lo stesso è occupato; se non lo è o per immobili diversi, la visita deve

essere scaglionata in modo che se ne svolga una ogni due ore con tutti i presidi sanitari necessari, mascherine e guanti con applicazione della distanza di almeno un metro tra le persone;

3) si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP;

4) le prime dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 31.7.2020;

5) per le seconde, ove erano state raccolte offerte in busta chiusa e sia stata differita solo la data di celebrazione della gara (comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c.), i curatori dovranno confrontarsi con il giudice per valutare la situazione e la legittimità del suo protrarsi oltre il 31.7.2020;

6) per la redazione degli atti notarili, ove i pagamenti siano stati eseguiti integralmente, quelli urgenti potranno essere eseguiti con autorizzazione del giudice, ed assunzione degli strumenti protettivi dinanzi al notaio.

Attività iniziali del fallimento

Sono eseguibili e vanno realizzate quelle indifferibili ed urgenti (ad esempio, se vi è pericolo di sottrazione del compendio, se è necessario l'asporto del patrimonio mobiliare da inventariare, atteso che l'inventario potrà essere eseguito soltanto dopo il 31/7/2020)

Deposito delle relazioni ex art. 33 L. F. e del programma di liquidazione

Sino al 12 maggio 2020, ha operato la sospensione dei termini processuali.

Dopo tale data, i documenti in questione potranno essere depositati in via telematica.

Provvedimenti di chiusura dei fallimenti

Si sollecitano i provvedimenti di chiusura dei fallimenti.

I giudici delegati dovranno utilizzare il periodo di relativa stasi di tale settore per continuare a monitorare tutte le procedure pendenti e cercare di chiudere quelle che hanno più di 7 anni, secondo una prassi già in corso presso questo tribunale.

Mandati

Si raccomanda la totale evasione dei mandati in attesa di emissione.

Concordati fallimentari

Dette procedure possono quasi interamente essere svolte in forma scritta.

Le stesse potranno pertanto essere trattate se dichiarate urgenti su richiesta del ricorrente o della curatela.

Analogamente si terranno, con modalità scritta, i giudizi di omologa, se dichiarati urgenti.

In assenza di opposizioni il Collegio, non essendo necessaria alcuna udienza, procederà a riservarsi e discutere in Camera di consiglio da remoto, sulla base della richiesta di omologa e del parere reso dal comitato dei creditori o dal curatore in sostituzione.

Se vi sono opposizioni, il Collegio assegnerà alla parte istante per la omologa un termine a difesa di giorni 10 per controdedurre, scaduto il quale raccoglierà il parere del curatore entro 5 giorni e, se richiesto, assegnerà un termine coevo di giorni 5 per repliche a opponente e istante e si riserverà la decisione.

Concordati preventivi.

Per i ricorsi ex Concordato art. 161 sesto comma l.f.: l'obbligo informativo è ritenuto urgente e non subisce sospensione o dilazione di alcuna natura.

I termini per il deposito della relazione ex art. 172 l.f., già sospesi sino al 12 maggio, riprendono a decorrere da tale data; la avvenuta sospensione avrà effetti sulla fissazione dell'adunanza dei creditori, che andrà nuovamente indicata su richiesta del commissario.

Poiché l'adunanza dei creditori comporta un concreto rischio di assembramento, si esclude che la stessa possa essere tenuta in modo tradizionale.

Si auspica, pertanto, che detta adunanza avvenga secondo la modalità della trattazione scritta (così anticipando quando, "de iure condendo", previsto dagli artt. 107 e ss. CCI).

Ciò comporta che, inviata la relazione 172 l.f., vengano forniti ai creditori anche i ragguagli sulle nuove modalità del voto, che predisporrà, su richiesta del commissario, il giudice delegato.

il voto dovrà essere manifestato per via telematica con una data iniziale ed una finale di espressione.

Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto i creditori, il concordatario, ed eventuali altri interessati (garanti, assuntori, obbligati in via di regresso ecc.) debbono ricevere via pec, oltre alla relazione, una illustrazione apposita della relazione (con un sunto delle conclusioni chiaro e abbastanza

sintetico, dove deve essere esposta la serie di proposte del debitore, o quelle di eventuali concorrenti).

Alla relazione sarà allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto col loro credito rispettivo, avente valore ai soli fini della espressione del voto.

Almeno 10 giorni prima della menzionata data di inizio della votazione. Il debitore, i coobbligati, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso e i creditori e coloro che hanno fatto eventuale proposta concorrente, possono a mezzo pec fare osservazioni o contestazioni su convenienza, ammissibilità delle proposte, o sull'ammontare del proprio credito o di quello altrui.

Il commissario renderà noto agli altri soggetti tutte le contestazioni ed informerà il g.d. Entro cinque giorni dalla data di inizio del voto, depositerà una relazione finale definitiva, prendendo anche posizione sulle contestazioni nelle more non risolte.

Il giudice deciderà sulle contestazioni residue e il provvedimento verrà comunicato a tutte le parti interessate al debitore ed al commissario.

Potrà decidere di ammettere o escludere provvisoriamente, ai soli fini del voto, i crediti contestati.

I creditori esclusi potranno opporsi in sede di omologa solo se la loro ammissione od esclusione avrebbe influenzato le maggioranze in modo esiziale.

Le parti procederanno quindi al voto via pec indirizzando alla pec della procedura, da una certa data sino ad un'altra, entrambe indicate inizialmente dal giudice delegato (di regola tre giorni senza festività).

Il commissario infine relazionerà sull'esito del voto depositando in cancelleria le prove dei voti giunti sulla pec della procedura.

Le udienze di omologa in questo periodo di sospensione saranno di regola rinviate a dopo il 31.7.2020, salvo che il commissario faccia presente ragioni concrete di urgenza

Ove sia segnalata l'urgenza, il giudice fornirà le modalità per lo svolgimento in forma scritta della udienza di omologa o, per peculiari esigenze, in altra modalità virtuale da remoto.

Nell'ipotesi in cui non sussistano opposizioni, l'udienza "de visu" non si terrà, ed in quella data il collegio assumerà la riserva di decidere da remoto sulla base delle conclusioni del ricorrente e delle considerazioni svolte nel parere del commissario. Nella diversa ipotesi che sussistano opposizioni che possano essere depositate con la costituzione in giudizio, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi, se

richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere sulla base degli atti.

Circa le eventuali risoluzioni di concordati già omologati, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non si potrebbe in ogni caso giungere alla declaratoria di fallimento prima del 31.7.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020.

Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata, sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione che consentirà la trattazione e, in esito ad essa, la probabile dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque e, ove richieste repliche per entrambe le parti di giorni 5 coevi.

Giudizi di opposizione allo stato passivo e revocatorie fallimentari.

Tale tipologia di procedimenti non richiede, di norma, la presenza personale delle parti in udienza, né lo svolgimento di attività istruttoria che comporti la comparizione di soggetti diversi dai procuratori delle parti o dagli ausiliari del giudice.

Conseguentemente, nel periodo 12 maggio – 31 luglio sarà possibile trattare detti procedimenti, previo avviso, alle parti, della data dell'udienza (virtuale o da remoto), e delle modalità di trattazione (scritta o da remoto).

Qualora, per necessità di espletamento di attività istruttoria o per altro motivo, fosse necessario lo svolgimento delle udienze con modalità tradizionale, le stesse verranno rinviate in una data successiva a quella del 31/7/2020.

Procedure esecutive immobiliari e mobiliari.

Relativamente a tale categoria di procedimenti, resta riservata alla valutazione del giudice la facoltà di adottare, come modalità di celebrazione delle udienze, quella della trattazione scritta (da ritenersi meglio compatibile nel caso di specie) o “da remoto”.

Nella ipotesi in cui non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il ricorso a tale tipologia di svolgimento delle udienze, le stesse dovranno essere rinviate a data successiva a quella del 31/7/2020.

Il numero massimo di procedimenti da trattare per ogni udienza viene indicato in 15, da individuare in base ai procedimenti più urgenti e più risalenti come data di iscrizione a ruolo, nel caso di trattazione scritta ed in 5 nella ipotesi di trattazione da remoto.

Settore lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie

Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 tutte le udienze saranno rinviate dopo tale ultima data, con le eccezioni delle controversie di cui al comma 3°, lettera a), dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 e succ. mod. e con le eccezioni delle udienze civili in cui è richiesta la sola presenza dei difensori delle parti; dette udienze saranno trattate ai sensi della lett. f) dell'art. 83, comma 7 D.L. 18/2020 in udienze mediante collegamenti da remoto ovvero ai sensi della lett. h) dell'art. 83, co. 7 d.l.n. 18/2020, mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Le udienze relative alle sopra richiamate controversie potranno essere celebrate anche nel corso di udienze che non ricadano nei periodi in cui il singolo Magistrato sia di turno ovvero nei periodi in cui egli sia sostituto, secondo quanto stabilito nel decreto di reperibilità n. 147 adottato dal Presidente del Tribunale di Brindisi in data 7/4/2020.

I procedimenti che potranno essere trattati e anche definiti alternativamente con le modalità di cui all'art. 83, co. 7 lett. f) - su richiesta delle parti che sarà opportunamente valutata dal singolo Giudice assegnatario - ovvero con quelle di cui alla lett. h) del medesimo articolo d.l. n.18/2020, indicativamente nel numero massimo di 10 procedimenti per le udienze di lavoro e 15/20 per le udienze di previdenza sono:

- 1) procedimenti di natura cautelare (inclusi i reclami);
- 2) cause di licenziamento o recesso datoriale in genere con tutela reintegratoria e procedimenti di rito c.d. "Fornero";
- 3) procedimenti ex art. 28 l.n. 300/70;
- 4) procedimenti ex art. 445 bis, co.6 c.p.c.;
- 5) controversie ordinarie o di urgenza di Lavoro e Pubblico Impiego e di Previdenza ed Assistenza obbligatorie che possano essere decise su mere questioni in rito o in diritto ovvero quelle che non richiedano attività istruttoria orale ovvero quelle che siano state già fissate per la discussione, prediligendo i procedimenti di più remota iscrizione;
- 6) controversie già rinviate ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., a seguito della mancata comparizione delle parti da intendersi quale mancato deposito nei termini di cui alle modalità sub lettera B), n.1);

- 7) controversie ove è richiesta la correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c.;
- 8) le controversie ove vi sia inibitoria prodromica al merito (a titolo esemplificativo: istanze di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., richieste di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; istanze di sospensione della esecutorietà di avvisi di addebito).

A) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto

Prima dell'udienza il giudice, la cui presenza in ufficio è necessaria (art. 3 D.L. n. 28/2020) emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a dieci giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.

Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto potrà costituire parte integrante del decreto di fissazione o di differimento dell'udienza.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

I procuratori delle parti indicheranno nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, oppure depositeranno nel fascicolo, una nota contenente un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Il provvedimento del giudice indicato ai punti 1 e 2 è redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro “*modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF*”, pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato “*Emergenza Covid-19*”, opportunamente adattato ove necessario.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e a inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “udienza da remoto”.

Nel verbale d'udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale oppure scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.
4. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
5. In caso di malfunzionamenti o di scollegamenti involontari, ove non sia possibile l'immediato ripristino della normale funzionalità dell'applicativo, il giudice, dopo aver tentato il collegamento telefonico sul numero indicato dal Difensore, o dopo aver ricevuto da uno dei Difensori, via chat o sull'indirizzo di posta elettronica del Magistrato (nome.cognome@giustizia.it), la segnalazione del malfunzionamento, dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
6. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
7. Il giudice darà lettura del verbale d'udienza.
8. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio) e indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del provvedimento, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

B) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta.

In ordine alle modalità di trattazione, il modello di udienza delineato dall'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 sarà adottato utilizzando quello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro "*modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF*", pubblicato sul sito *internet* del Consiglio

Superiore della Magistratura nello spazio denominato “*Emergenza Covid-19*”, opportunamente adattato, ove necessario, secondo le seguenti modalità:

1) il Giudice, dopo aver individuato per ciascuna udienza già fissata o da fissare le cause che possono essere trattate secondo le modalità previste dall’art. 83, co.7 lett. h) D.L. 18/2020, provvederà a comunicare alle parti, con provvedimento depositato in via telematica e comunicato almeno 15 giorni prima dell’udienza già fissata:

a) la trattazione dell’udienza secondo le modalità di cui all’art. 83, co. 7 lett. h) D.L. 18/2020;

b) l’assegnazione alle parti di un termine fino alle ore 12,00 del decimo giorno precedente all’udienza per il deposito telematico di note d’udienza, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso, tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato e fino alle ore 12,00 del quinto giorno precedente per eventuali succinte repliche alle note d’udienza, nell’ambito delle quali le parti potranno formulare soltanto istanze e conclusioni in replica a quelle articolate dalla controparte nel primo termine. Il deposito delle note di trattazione scritta nel primo dei termini assegnati dal giudice è necessario e sufficiente al fine di ritenere realizzata la partecipazione all’udienza della parte rappresentata. L’omesso deposito di note scritte non può essere inteso quale rinuncia alle istanze e conclusioni già formulate nel rispettivo atto introduttivo;

c) la fissazione della data in cui verrà celebrata l’udienza con le modalità ex art. 83, co.7 lett. h) D.L. n. 18/2020;

d) l’invito alle parti a depositare in telematico i ricorsi introduttivi del giudizio e le memorie di costituzione e in genere gli scritti difensivi in file editabili; a discrezione del giudice, potrà essere richiesto il deposito telematico degli atti che non risultino depositati in forma cartacea con attestazione di conformità all’originale.

2) i difensori depositeranno in via telematica, nel termine già assegnato dal Giudice, al netto del computo del periodo di sospensione, note di “trattazione scritta”; se la causa sarà matura per la decisione, il giudice potrà concedere, su richiesta delle parti, un rinvio per la discussione e la decisione con la concessione di apposito termine per la redazione di note di cui all’art. 429, co.2 c.p.c.

3) il giudice, alla data d’udienza fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui sopra; lette le note, assumerà uno dei seguenti provvedimenti:

a) proposte conciliative ex art. 420 c.p.c., previa rinuncia delle parti a comparire all’udienza;

b) provvedimenti istruttori con fissazione di ulteriore udienza, da depositare nei termini di legge;

c) provvedimenti decisori da emettere all'esito dell'udienza virtuale con deposito in pct del dispositivo ed eventualmente delle relative motivazioni.

Quanto alla trattazione di reclami avverso provvedimenti di natura cautelare, la trattazione si svolgerà sempre con le modalità dello scambio delle memorie scritte e la camera di consiglio tra i componenti del collegio sarà tenuta con collegamento da remoto.

Ove nel corso del giudizio, emerga la possibilità conciliativa, i procuratori delle parti, mediante istanza congiunta da inviare nel termine di deposito delle note d'udienza di cui sopra nella quale rinuncino espressamente a comparire personalmente, depositeranno telematicamente il verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. con firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale,

Il Giudice lo sottoscriverà in cartaceo; quindi la cancelleria lo scansionerà e lo inserirà nel fascicolo telematico.

Qualora il giudice ritenesse di apportare modifiche nella conciliazione, lo comunicherà alle parti, dando nuovo termine per la firma e la sottoscrizione del verbale.

Nel provvedimento del Giudice di estinzione e cancellazione della causa, si darà anche atto di tali adempimenti, con la precisazione della impossibilità di sottoscrivere il verbale digitalmente perché prodotto dalle parti.

Circa gli A.T. P., sentiti i magistrati addetti a detto settore, che i G.O.T. (ai quali sono stati affidati nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo, tutti i fascicoli, peraltro in numero rilevante, aventi ad oggetto gli A.T.P.) non sono allo stato dotati di attrezzature idonee allo svolgimento delle udienze da remoto, udienze che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, risultano particolarmente utili, se non indispensabili, per assicurare la trattazione di detti procedimenti in condizioni di sicurezza sia per i magistrati che per i cancellieri che per gli utenti ed i professionisti interessati, aggiungendo peraltro che si tratta di procedimenti particolarmente delicati nell'attuale periodo di emergenza, a causa dei contatti esterni che necessariamente si vengono a determinare (quali ad esempio quello tra CTU e ricorrente) e che richiedono una cautela ancora maggiore nella gestione degli stessi.

Si provvederà sollecitare la fornitura della dotazione di tali attrezzature per i G.O.T..

Solo all'esito si procederà ad organizzare la trattazione dei fascicoli di A.T.P., atteso che gli non appaiono allo stato, potersi trattare in altra forma per ragioni sanitarie di sicurezza. Nel caso di mancata fornitura, di procedimenti in questione saranno rinviati a data successiva al 31/7/2020.

Settore penale

Dibattimento

Lo scorso 9 aprile, il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente della locale sottosezione dell'ANM ed i Presidenti del COA e della Camere Penali di Brindisi hanno sottoscritto (con il coinvolgimento degli istituti penitenziari del distretto e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della GdF), un protocollo per la gestione delle udienze da remoto nelle sezioni dibattimento penale e GIP/GUP.

Detto protocollo, è stato predisposto con il decisivo contributo del Presidente di sezione dott. Fracassi, all'uopo delegato dallo scrivente dovrà essere interpretato, ed auspicabilmente a breve in parte modificato, alla luce delle modifiche legislative intervenute dopo la sua sottoscrizione (l. n. 27/2020 e d.l. n. 28/2020).

In seguito alle deliberazioni della sua dirigenza nazionale, il Presidente della Camera Penale di Brindisi ha comunicato di ritenere da revocata la sottoscrizione del documento da parte sua.

Le presenti linee guida devono inoltre tenere conto del disposto normativo di cui all'art. 3 lett. d) D.L. n. 28/2020, in forza del quale le disposizioni circa la possibilità di svolgimento delle udienze in videoconferenza non si applicano, salvo che le parti vi consentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, nonché a quelle nelle quali devono essere esaminati testi, parti, consulenti o periti.

Tanto premesso, e precisato che tutte le udienze dibattimentali saranno celebrate "a porte chiuse", ex art. 472 c.p.p., si ritiene, salva ogni successiva diversa determinazione, da adottare sulla base dell'evolversi della emergenza epidemiologica in atto, di dovere distinguere l'attività giudiziaria nel settore penale in due distinti periodi: 12 maggio – 14 giugno; 15 giugno – 31 luglio (l'inizio del periodo feriale è comunque fissato per il 27 luglio).

Nel primo periodo saranno trattati soltanto i procedimenti ex art. 83 3° co. lett. b) e c) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., intendendo, come misure cautelari, soltanto quelle personali ed i procedimenti camerali "non obbligatoriamente partecipati" ed i giudizi in cui sia stata fissata la sola discussione finale, ivi compresi gli abbreviati non condizionati.

Per procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, ex art. 83 3° co. lett. b) n. 2, devono, considerata la generica disposizione normativa, essere considerati non quelli che si trovino nella fase dibattimentale.

Dovrà essere privilegiata la trattazione dei processi secondo la modalità “da remoto”, quando ciò sia tecnicamente possibile e le parti vi acconsentino.

Le udienze da remoto verranno svolte secondo le indicazioni contenute nel protocollo sopra menzionato.

In caso contrario i giudici, tenendo anche conto della prossimità o meno dei termini di scadenza di efficacia delle eventuali misure cautelari, valuteranno la possibilità di tenere le udienze dei processi in questione secondo le modalità tradizionali.

Al fine di garantire la sicurezza sanitaria si raccomanda vivamente l’osservanza delle seguenti misure: non sarà possibile trattare, nella stessa giornata, più di due processi non “da remoto”, in orari distinti e con un intervallo tra loro non inferiore ad un’ora; ogni processo dovrà essere interrotto e rinviato almeno 15 minuti prima dell’ora indicata come quella iniziale di altro processo; oltre all’organo giudicante, in aula non dovranno fisicamente trovarsi più di sei persone; sarà obbligatoria l’osservanza delle generali misure sanitarie (utilizzo di gel disinfettante; obbligo di indossare mascherine e guanti; distanziamento ecc); sarà garantito il distanziamento anche negli spazi esterni all’aula di udienza; eventuali parti, difensori, testi ecc. di altro processo non potranno accedere al tribunale prima dell’orario fissato e dovranno attendere fuori dall’edificio; si procederà alla igienizzazione delle aule di udienza utilizzate al termine di ogni giornata lavorativa ed alla sanificazione delle medesime (secondo le indicazioni del D. Min. Industria 7/7/1997 n. 274), con cadenza settimanale.

Nel periodo 15 giugno – 31 (più propriamente 27) luglio 2020, oltre ai processi sopra indicati, sarà possibile trattare tutti i procedimenti camerale, monocratici e collegiali, i procedimenti in cui siano state applicate misure cautelari anche reali.

Inoltre ed in aggiunta alle tipologie di procedimenti sopra elencati, ogni giudice potrà inoltre altresì tenere non più di due udienze monocratiche settimanali, nelle quali trattare, sempre previa valutazione dei criteri di priorità e/o di compatibilità dello svolgimento dell’udienza con eventuale modalità tradizionale con le esigenze di natura sanitaria prima richiamate, non più di cinque processi.

Delle udienze, auspicabilmente celebrate, quando possibile e con il consenso delle parti, in modalità “da remoto” e dei processi da trattare, dovrà essere data tempestiva comunicazione alle parti.

Gli altri procedimenti dovranno essere rinviati a data successiva a quella del 31 luglio, con le conseguenze appositamente previste dall’art. 83 9° co. D.L. n. 18/2020 e succ. mod..

In considerazione della carenza di aule idonee a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, non potranno essere tenute più di tre udienze giornaliere.

In tutto il periodo in questione (12 maggio – 31 luglio) sono sospese e, dovranno essere rinviate (con appositi provvedimenti da comunicare tempestivamente) tutte le udienze dei GOP, eccetto quelle nelle quali dovesse essere stata prevista la trattazione di procedimenti ex art. 83 3° co. lett. b) n. 1 e 2, con esclusivo riferimento all'applicazione di misure cautelari personali.

Sezione GIP/GUP

La modalità di trattazione dei procedimenti davanti ai giudici della sezione GIP/GUP sarà, di norma, quella “da remoto”, come prevista e disciplinata nel “protocollo condiviso” sopra richiamato (e che va applicato tenendo conto delle novità legislative di cui al D.L. n. 28/2020).

Per tutto il periodo in esame, resta comunque salva la facoltà del giudice, qualora non fosse possibile la trattazione dei procedimenti secondo la modalità “da remoto”, previa valutazione, prioritaria ma non esclusiva, del requisito dell'urgenza e tenendo conto della esigenza primaria di evitare rischi di contagio epidemiologico, rinviare i procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020, con gli effetti di cui all'art 83 9° co. D.L. n. 18/2020 e succ. mod.

Nel primo periodo (12 maggio – 14 giugno), i giudici potranno trattare tutti i processi “da remoto”; nel caso ciò non fosse possibile, per mancato consenso delle parti o per altri motivi, dovranno essere trattati soltanto i procedimenti di cui al 3° co. lett. b) e c), D.L. n. 18/2020 e succ. mod..

Nel secondo periodo (15 giugno – 31 luglio), la particolare tipologia dei procedimenti normalmente trattati dalla sezione e la solitamente minore presenza di persone diverse dalle parti all'udienza, inducono a rimandare al singolo giudice, in conformità all'organizzazione della sezione e delle direttive emanate dal Presidente della medesima, la possibilità di valutare la celebrazione di altri processi (preferibilmente non più di quattro per udienza) con modalità tradizionale sempre nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie di sicurezza adottate dall'Ufficio.

Personale Amministrativo

In conformità alle indicazioni ministeriali, in un'ottica di favore per l'espletamento della prestazione lavorativa in modalità “agile”, da contemperare con la impossibilità, per il personale, di accedere da casa ad una serie di registri informatici e con la progressiva ripresa dell'attività giudiziaria dell'Ufficio, previa interlocuzione con le OO.SS., con il

Dirigente e con i Direttori Amministrativi si prevede: che, sino al 31 maggio, vengano possibilmente mantenute (salvo particolari esigenze) le attuali dimensioni dei cosiddetti “presidi minimi”, già istituiti nella “fase 1”; che dal 1° giugno le unità in lavoro agile (attualmente oltre i due terzi dell’organico), vengano progressivamente ridotte sino al raggiungimento di una percentuale di circa il 50% di personale dipendente che dovrà essere presente in ufficio; che sia prevista una turnazione tra i dipendenti medesimi, anche al fine di impedire la contemporanea presenza di più unità lavorative nella medesima stanza; che, nell’individuare i dipendenti che dovranno espletare la loro attività lavorativa in modalità “agile”, si privilegino, nel limite del possibile, quei dipendenti non costretti ad un pendolarismo mediante l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Tali disposizioni devono essere ritenute “flessibili” e provvisorie, sempre modificabili, previo interpello dei rappresentanti delle OO.SS., su sollecitazione del Dirigente e dei Direttori Amministrativi, anche in rapporto all’evolversi della emergenza sanitaria in atto.

Ufficio del Giudice di Pace

I Giudici di Pace di Brindisi hanno chiesto di potere svolgere la loro attività, nel settore civile, con udienze secondo modalità da remoto, con trattazione scritta o tradizionale; in quello penale, tenendo udienze, sia pure con “ogni accorgimento necessario ad evitare assembramenti”, con modalità ordinaria.

Tanto premesso, la impossibilità di adottare idonee misure di sicurezza sanitarie, soprattutto per ciò che riguarda il controllo ed il contingentamento degli accessi, induce ad escludere che possano essere tenute udienze, peraltro notoriamente affollate, in modalità tradizionale.

Ogni diversa determinazione rischierebbe di mettere a rischio la salute di tutti coloro che lavorano nell’ufficio o che a qualunque titolo lo frequentino.

Ne consegue che tutte le udienze penali dovranno essere rinviate, con provvedimenti da comunicare almeno tre giorni prima delle stesse, in date successive al 31/7/2020.

Nel settore civile, la mancata adozione del processo telematico rende impossibile la modalità di svolgimento delle udienze mediante trattazione scritta.

Non può essere consentito, a tal fine, l'utilizzo della pec, come invece proposto dai Giudici di Pace, sia perché l’art. 83 7° co. lett. h) D.L. n. 18/2020 parla espressamente di deposito telematico di note scritte (e non di mera trasmissione o invio delle medesime), sia perché lo stesso legislatore, appositamente disciplinando l'uso della pec per il solo processo in

Cassazione, ha implicitamente avvalorato la tesi della impossibilità di ricorrere alla medesima in altri casi.

Possono viceversa essere autorizzate, nel settore civile, le sole udienze da remoto, mediante i previsti applicativi ministeriali.

Al fine di evitare assembramenti ed in considerazione che, nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, è possibile costituirsi lo stesso giorno dell'udienza, tale modalità di trattazione della udienza dovrà essere limitata alle sole udienze ex art. 321 c.p.c., con i limiti in seguito precisati.

Ogni Giudice di Pace, nel periodo sino al 31/5, non potrà tenere più di una udienza; nel periodo tra il 1° ed il 30 giugno, più di due udienze; nel periodo tra il 1° ed il 26 luglio, più di due udienze (e, pertanto, complessivamente cinque udienze).

Lo svolgimento di tali udienze "da remoto" dovrà seguire le modalità adottate, a questo proposito, dal Tribunale.

Eventuali procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti dovranno essere trattate, se assolutamente necessario in modalità tradizionale, previa dichiarazione dell'urgenza da parte del magistrato collaboratore del presidente del tribunale dott. Giliberti, in udienze nelle quali non sia prevista la trattazione di altri procedimenti con presenza fisica di soggetti diversi dal giudice.

Brindisi, 06.05.2020

IL PRESIDENTE

dott. Alfonso Pappalardo

